

ALLEGATO A

Criteri e modalità per il finanziamento dei progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale

Art. 1

Finalità dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna sostiene, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 9/2026, la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla sperimentazione di forme di integrazione territoriale, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e allo sviluppo di modelli innovativi di governance multilivello.

L'intervento si inserisce nel percorso di revisione del sistema di governo territoriale regionale avviato con la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 20 aprile 2026 e concorre alla costruzione delle condizioni organizzative, conoscitive e istituzionali necessarie all'elaborazione della futura riforma regionale del sistema di governo territoriale.

Le progettualità finanziate sono orientate alla sperimentazione di strumenti, modelli organizzativi, soluzioni metodologiche, sistemi informativi e modalità di cooperazione istituzionale suscettibili di contribuire all'evoluzione delle funzioni di area vasta e al rafforzamento della collaborazione tra Regione, Province, Comuni e Unioni di Comuni.

Le sperimentazioni assumono carattere di interesse regionale in quanto finalizzate alla produzione di strumenti, conoscenze e modelli riutilizzabili e valorizzabili sull'intero territorio regionale.

Art. 2

Soggetti beneficiari e partenariato territoriale

Possono accedere ai contributi previsti dal presente intervento le Province della Regione Emilia-Romagna, singolarmente o in forma associata, nonché UPI Emilia-Romagna, per la realizzazione di progettualità coerenti con le finalità e gli ambiti strategici di cui al presente Allegato.

Le proposte progettuali possono essere presentate da una o più Province ovvero da UPI Emilia-Romagna, anche quale soggetto di

coordinamento di progettualità che coinvolgano una pluralità di Province.

Le progettualità devono evidenziare il partenariato istituzionale coinvolto, le modalità di coordinamento tra i soggetti partecipanti e le forme di raccordo previste con i Comuni, le Unioni di Comuni, la Città Metropolitana di Bologna e gli altri soggetti pubblici eventualmente interessati.

Nel caso di progetti presentati da UPI Emilia-Romagna, la proposta dovrà indicare le Province coinvolte, il modello di governance adottato, le modalità di partecipazione dei diversi soggetti interessati alla sperimentazione e le ricadute attese sul sistema regionale delle autonomie locali.

Art. 3

Ambiti strategici di sperimentazione e criteri di valutazione dei progetti

Le progettualità devono essere coerenti con gli obiettivi del percorso regionale di riordino territoriale e contribuire ad almeno uno dei seguenti ambiti strategici:

- rafforzamento della governance multilivello e della programmazione integrata tra i diversi livelli istituzionali;
- sviluppo delle funzioni di area vasta e dei servizi di supporto ai Comuni e alle loro forme associative;
- costruzione di sistemi integrati di conoscenza territoriale e socioeconomica a supporto della programmazione strategica;
- sviluppo di strumenti di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche territoriali, anche mediante l'utilizzo di indicatori di benessere equo e sostenibile;
- rafforzamento della capacità programmatoria, progettuale e attuativa degli enti locali;
- sviluppo di strumenti a supporto della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- digitalizzazione e interoperabilità dei sistemi informativi;
- costruzione di reti professionali, comunità di pratica e sistemi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
- promozione di processi di innovazione organizzativa e di condivisione delle conoscenze.

Art. 4

Caratteristiche delle progettualità

Le progettualità devono presentare carattere innovativo, sperimentale e dimostrativo.

Le attività proposte devono consentire di verificare l'efficacia e la sostenibilità di nuovi modelli organizzativi, strumenti operativi, infrastrutture informative, piattaforme o metodologie di lavoro, producendo evidenze utili al percorso di evoluzione del sistema di governo territoriale regionale.

Le progettualità devono inoltre garantire adeguati livelli di trasferibilità e replicabilità e favorire la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni sviluppate.

Particolare rilievo sarà attribuito alle iniziative che sviluppino approcci integrati e che favoriscano la costruzione di beni pubblici territoriali condivisi, intesi come patrimoni comuni di dati, conoscenze, metodologie, strumenti e competenze a disposizione del sistema regionale delle autonomie locali.

Particolare rilevanza sarà inoltre riconosciuta alle progettualità che favoriscano la costruzione di reti territoriali stabili, comunità professionali e forme strutturate di collaborazione tra enti locali finalizzate allo scambio di competenze, alla diffusione delle buone pratiche e alla standardizzazione di metodologie e strumenti operativi.

Art. 5

Risultati attesi e output della sperimentazione

Le progettualità devono produrre risultati tangibili e verificabili e generare output suscettibili di essere utilizzati anche oltre l'ambito territoriale direttamente coinvolto.

A titolo esemplificativo, possono essere realizzati sistemi integrati di conoscenza territoriale, piattaforme informative condivise, modelli di pianificazione strategica di area vasta, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche territoriali, strumenti di supporto alle decisioni pubbliche, modelli organizzativi per il supporto ai Comuni e alle Unioni, servizi digitali interoperabili, metodologie comuni di programmazione e rendicontazione, comunità professionali permanenti, reti di competenze territoriali, linee guida operative, toolkit e modelli replicabili.

Gli output prodotti devono essere messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna e del sistema delle autonomie locali regionali e costituiscono patrimonio conoscitivo comune a supporto della programmazione territoriale e dell'innovazione istituzionale.

Le attività di networking, collaborazione interistituzionale, accompagnamento organizzativo, trasferimento delle conoscenze e diffusione delle buone pratiche costituiscono elementi qualificanti della sperimentazione qualora funzionali al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Art. 6

Valore regionale della sperimentazione

I progetti devono dimostrare la capacità di generare benefici non limitati al territorio direttamente interessato, ma estendibili all'intero sistema regionale delle autonomie locali.

Nella valutazione delle proposte sarà considerata in particolare la capacità delle progettualità di rafforzare il ruolo delle Province quali enti di area vasta, favorire la cooperazione interistituzionale, incrementare la capacità amministrativa del sistema territoriale, contribuire alla futura programmazione regionale, produrre strumenti riutilizzabili da altri territori e supportare la definizione delle future politiche regionali in materia di governo territoriale.

Particolare rilievo assumono le progettualità che contribuiscono alla costruzione di strumenti utili alla programmazione strategica territoriale e al posizionamento dei territori regionali nell'ambito dei programmi e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 7

Presentazione delle proposte progettuali

Le Province e UPI Emilia-Romagna trasmettono le proposte progettuali elaborate nell'ambito della programmazione territoriale concertata di cui all'articolo 52 della legge regionale 9/2026 alla Direzione Generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo SviluppoTerritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2026.**

Le proposte devono descrivere il contesto di riferimento, i fabbisogni territoriali e organizzativi cui si intende dare risposta, gli obiettivi della sperimentazione, le attività previste, il modello di governance adottato, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e il quadro economico-finanziario dell'intervento.

Le proposte devono inoltre evidenziare la coerenza con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale, il contributo agli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e della governance multilivello, nonché le modalità attraverso cui gli esiti della sperimentazione potranno essere valorizzati e diffusi sull'intero territorio regionale.

Nel caso di progetti presentati attraverso UPI Emilia-Romagna quale soggetto aggregatore, dovranno essere esplicitati il coinvolgimento delle Province partecipanti, le modalità di raccordo istituzionale e le responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti.

Le proposte sono sottoposte ad istruttoria tecnica da parte del Settore Programmazione strategica e integrata e sviluppo territoriale ai fini della verifica della loro ammissibilità, della coerenza con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale e governance multilivello e del rispetto dei criteri previsti dal presente Allegato.

Art. 8

Risorse finanziarie e modalità di assegnazione

Le risorse destinate all'attuazione dei progetti pilota sono quelle individuate dall'articolo 52 della legge regionale 9/2026.

La Giunta regionale, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 7 e in coerenza con gli obiettivi del percorso di riordino territoriale, individua con proprio atto il progetto o i progetti ammessi a finanziamento, definendo per ciascuno di essi il contributo concedibile, il cronoprogramma di attuazione e le relative modalità di rendicontazione.

Nell'assegnazione delle risorse la Giunta regionale tiene conto della qualità della proposta progettuale, della rilevanza delle ricadute sul sistema regionale delle autonomie locali, della capacità di rafforzare la governance multilivello e la capacità amministrativa degli enti locali, della trasferibilità e

replicabilità dei risultati e della coerenza con gli obiettivi della futura riforma del sistema di governo territoriale.

Particolare rilevanza può essere attribuita ai progetti che coinvolgono in forma associata una pluralità di Province o che assumono carattere unitario e strategico per l'intero sistema territoriale regionale.

L'erogazione delle risorse avviene secondo le modalità definite nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto beneficiario, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla verifica dei risultati conseguiti.

La Giunta regionale può individuare e finanziare progettualità tra loro coordinate e funzionalmente integrate nell'ambito di un programma unitario di interesse strategico regionale.

Art. 9

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese direttamente riferibili alle attività progettuali approvate e strettamente necessarie alla realizzazione della sperimentazione.

Rientrano tra queste le spese relative alle attività di coordinamento e gestione del progetto, agli studi e alle analisi preliminari, ai servizi specialistici di supporto, allo sviluppo di strumenti e soluzioni digitali, alle attività di accompagnamento organizzativo, formazione e supporto tecnico, alle attività di networking e trasferimento delle conoscenze, nonché al monitoraggio e alla valutazione dei risultati.

Sono altresì ammissibili le spese di personale dedicato alle attività progettuali, purché puntualmente documentate, tracciabili e riferibili ad attività effettivamente svolte nell'ambito della sperimentazione.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese riconducibili al funzionamento ordinario degli enti coinvolti né quelle prive di un diretto collegamento con gli obiettivi e i risultati del progetto.

Art. 10

Monitoraggio, valutazione e apprendimento istituzionale

Le progettualità devono prevedere adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti.

Particolare attenzione sarà riservata alla capacità delle sperimentazioni di produrre conoscenze utili alla Regione, alle Province e agli altri enti locali, attraverso la raccolta strutturata di dati, la documentazione delle esperienze realizzate e la definizione di indicatori di risultato.

Al termine dei progetti dovrà essere presentata una relazione conclusiva illustrante le attività realizzate, i risultati conseguiti, gli output prodotti e gli elementi di interesse emersi per il percorso di riforma del sistema di governo territoriale.

Gli esiti delle sperimentazioni costituiscono patrimonio conoscitivo regionale e concorrono alla definizione delle future politiche di governo territoriale, rafforzamento amministrativo e programmazione strategica.

Art. 11

Progetti di interesse strategico regionale

Qualora una proposta presenti carattere unitario, coinvolga una pluralità di Province e risulti funzionale alla costruzione di modelli organizzativi, strumenti operativi, piattaforme digitali, sistemi informativi, reti di competenze, sistemi di conoscenza territoriale o altre infrastrutture organizzative a beneficio dell'intero sistema regionale delle autonomie locali, la Giunta regionale può riconoscere l'interesse strategico regionale.

Il progetto può essere attuato da UPI Emilia-Romagna, anche in raccordo con le Province interessate, quale soggetto beneficiario e coordinatore del sistema provinciale regionale.

Il riconoscimento dell'interesse strategico regionale costituisce elemento di valorizzazione della capacità della proposta di contribuire agli obiettivi di riordino istituzionale, rafforzamento amministrativo e innovazione del governo territoriale perseguiti dalla Regione Emilia-Romagna.